Comune di Ozzano dell'Emilia
Settore Programmazione e gestione del territorio
Servizio Opere pubbliche e Ambiente

Classifica DA0.06.09.10
Fascicolo 2019/DA0.06.09.10/7

oggetto: **Provvedimenti finalizzati alla tutela e al risanamento della qualità dell'aria 2019-2020**

I L S I N D A C O

Premesso
- che l'area geografica della Pianura Padana è interessata da condizioni omogenee dal punto di vista morfologico e delle condizioni meteoclimatiche, è inoltre caratterizzata da alta densità abitativa e da ampia diffusione degli insediamenti produttivi, che determinano una forte mobilità interna con conseguenti frequenti episodi di superamento dei limiti di qualità dell'aria fissati dalla UE;
- che la tutela e il risanamento della qualità dell'aria sono obiettivi di questa Amministrazione, da attuare attraverso una serie di azioni integrate con l'obiettivo di favorire i sistemi di mobilità meno impattanti e di contenere gli sforamenti delle polveri sottili;

Visto
- che il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020), approvato con delib. n. 115 del 11/04/2017 dall'Assemblea Legislativa, prevede, per il periodo 2015/2020, l'adozione di provvedimenti per il raggiungimento degli obblighi derivanti dalla Direttiva comunitaria 2008/50/CE;
- che tale Piano individua un complesso di misure da applicare per il risanamento della qualità dell'aria ed in particolare per la riduzione delle concentrazioni di PM10 del territorio regionale ed inoltre definisce un meccanismo per l'attivazione di misure emergenziali in caso di picchi di inquinamento;
- il "*Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano*", approvato con delib. GR n. 795 del 05.06.2017 e sottoscritto in data 25.07.2017 dal Ministero dell'Ambiente e dalle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, nel quale si ribadisce la centralità di una lotta condivisa contro l'inquinamento atmosferico, fenomeno particolarmente intenso nei territori del nord Italia, e si individuano una serie di provvedimenti atti a limitare la circolazione veicolare e l'uso di generatori di calore alimentati a biomasse;

Considerato che il Pair 2020, all'art. 9.1.3.1 e 9.1.3.4 pone anche in capo al Comune di Ozzano dell'Emilia, in quanto compreso nell'agglomerato di Bologna, l'adozione di una serie di misure di limitazioni del traffico da modulare nel periodo dal 2016 al 2020, e più precisamente nei periodi invernali dal 1 ottobre al 31 marzo, volte a contenere il fenomeno delle emissioni inquinanti;

Vista la delib. GR n. 1412 del 25.09.2017 "*Misure per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) e del nuovo accordo di Bacino Padano 2017*" con la quale la Regione Emilia-Romagna ha approvato misure aggiuntive per il risanamento della qualità dell'aria, in attuazione dell'Accordo di Bacino del 25.07.2017;

Visto l'art. 40 della LR 14/2018 di modifica delle disposizioni del PAIR 2020 che sancisce:
- il divieto di circolazione per i diesel euro 4 a far data dal 01/10/2020,
- l'adozione di misure emergenziali dopo 3 giorni di superamento continuativo,
- l'istituzione di due domeniche ecologiche al mese;

Preso atto altresì delle indicazioni di coordinamento della Città metropolitana di Bologna per l'individuazione delle domeniche ecologiche;

Preso atto infine della procedura d'infrazione aperta a carico della Regione Emilia-Romagna per il superamento dei limiti di legge per PM10, degli sforamenti costanti delle medie annuali del biossido di azoto e dei pronunciamenti ufficiali, anche recenti, in merito al grave pericolo sanitario dovuto alle emissioni dei veicoli diesel;

Visto l'art. 50 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

Ai sensi degli artt. 5 - 7 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 "*Nuovo Codice della Strada*" e successive modificazioni ed integrazioni;

O R D I N A

Il rispetto dei seguenti obblighi, divieti e limitazioni secondo le seguenti modalità:

capo I - LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE

A. **Su tutta l'area del centro abitato di Ozzano dell'Emilia (come individuata graficamente nella planimetria -** allegato A**),** compresa la via Emilia nel tratto tra via Marconi e via Olmatello (chilometrica da 99+328 a 100+556) come da Decreto Prefettizio n. 0106929 del 24/10/2019 **dalla data di efficacia del provvedimento fino al 31/03/2020 compresi, nella fascia oraria dalle 8.30 alle 18.30, nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, divieto di circolazione dinamica per tutti i veicoli a motore eccetto:**

1) con accensione comandata **(benzina)** omologati Euro 2 o successive (conformi direttive 91/542, 94/12 o successive),
1) con accensione spontanea (**diesel**) categoria M1, M2, M3, N1, N2, N3 omologati Euro 4 o successive (conformi direttiva 2005/55/CE B2 o successive),
2) **ciclomotori e motocicli** omologati Euro 1 o successive (conformi direttiva 97/24/CE e successive).

Il provvedimento di cui al punto A. non si attua nelle giornate festive di venerdì 01/11/2019, mercoledì 25/12/2019, giovedì 26/12/2019, mercoledì 01/01/2020, lunedì 06/01/2020.

A. **Su tutta l'area del centro abitato di Ozzano dell'Emilia (come individuata graficamente nella planimetria -** allegato A**),** compresa la via Emilia nel tratto tra via Marconi e via Olmatello (chilometrica da 99+328 a 100+556) come da Decreto Prefettizio n. 0106929 del 24/10/2019**, nella fascia oraria dalle 8.30 alle 18.30, nelle seguenti domeniche (*domeniche ecologiche*): 03/11/2019, 17/11/2019, 01/12/2019, 15/12/2019, 12/01,2020, 19/01/2020, 02/02/2020, 16/02/2020, 01/03/2020, 15/03/2020 divieto di circolazione dinamica per tutti i veicoli a motore eccetto**:

1) con accensione comandata (**benzina**) omologati Euro 2 o successive (conformi direttive 91/542, 94/12 o successive),
1) con accensione spontanea (**diesel**) categoria M1, M2, M3, N1, N2, N3 omologati Euro 5 o successive (conformi direttiva 2005/55/CE B2 o successive),
2) **ciclomotori e motocicli** omologati Euro 1 o successive (conformi direttiva 97/24/CE e successive).

capo II - USO DI GENERATORI DI CALORE ALIMENTATI A BIOMASSA LEGNOSA PER IL RISCALDAMENTO DOMESTICO

B. **Su tutto il territorio comunale di Ozzano dell'Emilia, escluse le zone a quota altimetrica uguale o superiore a 300 m slm (come individuate graficamente nella planimetria –** allegato B**), fino al 31/03/2020 compreso**:

- divieto di utilizzo di **combustibili solidi (legna, pellet, cippato, altro)** per riscaldamento ad uso civile nelle unità immobiliari dotate di sistema alternativo, negli impianti con classe

di prestazione emissiva inferiore a “3 stelle” ovvero nei caminetti aperti o che possono funzionare aperti.

C. **Su tutto il territorio comunale di Ozzano dell'Emilia:**

- divieto di **installazione di generatori a biomassa legnosa** con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe “4 stelle”;
- obbligo di utilizzo, nei generatori di calore a **pellet** di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall’Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del D. Lgs. n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato; è stabilito altresì l’obbligo per gli utilizzatori di conservare la pertinente documentazione prescrizioni sul pellet.

Per la classificazione della prestazione energetica dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide occorre fare riferimento alla tabella 1 dell'Allegato 1 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare n. 186 del 07.11.2017.

Il cittadino, per verificare l’appartenenza ad una determinata classe di qualità del generatore a biomassa legnosa, deve fare riferimento alla documentazione fornita dal costruttore (*Dichiarazione delle Prestazioni Ambientali* o *Attestato di Certificazione*). Se l’informazione è mancante, potrà rivolgersi al costruttore il quale metterà a disposizione l’informazione anche tramite il proprio sito internet.

D. **I**n attesa di adeguare in via definitiva le disposizioni contenute nei regolamenti locali, **in tutto il territorio comunale**:

- divieto di installazione e di utilizzo di impianti per la climatizzazione invernale e/o estiva in spazi di pertinenza dell’organismo edilizio (quali, ad esempio, cantine, vani scale, box, garage e depositi), in spazi di circolazione e collegamento comuni a più unità immobiliari (quali, ad esempio, androni, scale, rampe), in vani e locali tecnici e divieto di utilizzo di quelli esistenti; per la corretta applicazione della disposizione si fa riferimento ai chiarimenti forniti dalla Regione Emilia-Romagna con circolare PG 458251 del 22/06/2018.
- in tutte le stagioni dell'anno, in presenza di impianti di riscaldamento o raffrescamento attivi, divieto di mantenere aperte, costantemente o per un periodo di tempo superiore a quello necessario per il normale ricambio d'aria, le porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico, per evitare dispersioni termiche sia nel periodo invernale che in quello estivo.

O R D I N A I N O L T R E

capo III – MISURE EMERGENZIALI

E. **Dalla data di efficacia del provvedimento fino al 31/03/2020 compresi, è obbligo l'adozione delle misure emergenziali** attuabili esclusivamente a seguito dei controlli effettuati da ARPAE nella giornata di lunedì e giovedì. Se tali verifiche evidenziano, nel territorio di uno dei Comuni assoggettati al PAIR facenti parte della Città metropolitana di Bologna, lo sforamento continuativo per 3 giorni precedenti del valore limite giornaliero di 50 microgrammi/m^3 di PM10, conseguentemente dal giorno successivo alla comunicazione di ARPAE, ovvero **da martedì o venerdì fino al giorno di controllo successivo incluso** (compresi il sabato e la domenica) si applicano le seguenti ulteriori misure:

- **Su tutta l'area del centro abitato di Ozzano dell'Emilia (come individuata graficamente nella planimetria -** allegato A**),** compresa la via Emilia nel tratto tra via Marconi e via Olmatello (chilometrica da 99+328 a 100+556) come da Decreto Prefettizio n. 0106929 del 24/10/2019**, nella fascia oraria dalle 8.30 alle 18.30, divieto di circolazione dinamica per tutti i veicoli a motore eccetto**:
  1) con accensione comandata (**benzina**) omologati Euro 2 o successive (conformi direttive 91/542, 94/12 o successive),

3) con accensione spontanea (**diesel**) categoria M1, M2, M3, N1, N2, N3 omologati Euro 5 o successive (conformi direttiva 2005/55/CE B2 o successive),
4) **ciclomotori e motocicli** omologati Euro 1 o successive (conformi direttiva 97/24/CE e successive).

- **Riduzione delle temperature** negli ambienti di vita riscaldati:
  - fino a massimo 19°C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali;
  - fino a massimo 17°C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali.

  Sono esclusi da tali limitazioni gli edifici adibiti a ospedali, case di cura ed assimilabili, ad attività sportive, ad attività scolastiche di ogni livello ed assimilabili.
- Escluse le zone a quota altimetrica uguale o superiore a 300 m slm (come individuate graficamente nella planimetria – allegato B), divieto di **utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa** (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe "4 stelle".
- Divieto per qualsiasi tipologia di **combustioni all'aperto** (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, ecc.) anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del D. Lgs n. 152/2006 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco.
- Divieto per tutti i veicoli di **sostare con il motore acceso**.
- Potenziamento dei **controlli** sull'applicazione delle misure di cui al presente provvedimento;
- Divieto di **spandimento dei liquami zootecnici** e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono escluse dal presente divieto le tecniche di spandimento con interramento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo.

Nel caso in cui i giorni di controllo ricadano in giornate festive, gli stessi controlli e la decorrenza delle eventuali misure emergenziali sono rimandati al primo giorno successivo non festivo (sabato escluso). ARPAE provvede inoltre ad effettuare delle previsioni su base statistica che permettano, in caso di previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria favorevoli alla riduzione delle concentrazioni in aria di PM10, di non attivare le misure emergenziali nonostante i 3 giorni di superamento consecutivi.
Le verifiche e le previsioni effettuate da ARPAE sono rese note mediante pubblici avvisi, ai sensi della normativa vigente (PAIR 2020).

capo IV – ESCLUSIONI E DEROGHE ALLE LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE

Sono esclusi dalle limitazioni alla circolazione, di cui ai precedenti capi I e III, i seguenti veicoli:

- autoveicoli con almeno tre persone a bordo se omologate a quattro o più posti oppure con almeno 2 persone a bordo se omologati a 2/3 posti (*car-pooling*),
- elettrici o ibridi dotati di motore elettrico,
- funzionanti a metano o GPL,
- autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali, come definiti dall'art. 54 comma 2 del Codice della Strada e dall'art. 203 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada;

I seguenti itinerari stradali compresi nel centro abitato di Ozzano dell'Emilia sono esclusi dalle limitazioni di cui ai precedenti capi I e III (vedi Allegato A):

- Via Emilia (S.S.9) corsia sud per accedere alla via Olmatello e al parcheggio fronte civico 3-5 (locale "Antica Locanda");
- Via San Cristoforo, dall'intersezione con la via San Lazzaro, fino al "parcheggio Cimitero", posto all'intersezione con v.le Due Giugno;
- Via Sant'Andrea dall'incrocio con via del Pino, fino al "parcheggio Coop" posto all'intersezione con via Nardi;

- Via Nardi dall'intersezione con via dei Billi, corsia nord fino al “parcheggio Coop”;
- Via Emilia (S.S.9) corsia Nord, per accedere in via Marconi parcheggio Municipio;

<u>Le limitazioni alla circolazione, di cui ai precedenti capi I e III, non riguardano</u>:

1. veicoli di emergenza e di soccorso ivi compreso il soccorso stradale;
1. veicoli in servizio pubblico, appartenenti ad Aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzione su servizi essenziali; (esempio gas, acqua, energia elettrica, telefonia);
2. veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione di impianti elettrici, idraulici, termici, della sicurezza e tecnologici in genere, per interventi di accessibilità all’abitazione;
3. veicoli di sicurezza pubblica;
4. veicoli di lavoratori in turno in ciclo continuo o doppio turno, residenti o con sede di lavoro nella zona interessata dai provvedimenti, limitatamente ai percorsi casa lavoro per turni con inizio e/o fine in orari non coperti dal servizio di trasporto pubblico di linea. I lavoratori interessati dovranno essere muniti di certificazione, rilasciata dal datore di lavoro attestante la tipologia e l’articolazione dei turni e l’effettiva turnazione;
5. veicoli di operatori in servizio di reperibilità con certificazione del datore di lavoro;
6. carri funebri e veicoli al seguito;
7. veicoli dei Sacerdoti e dei Ministri del Culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
8. veicoli appartenenti ad Istituti di vigilanza;
9. veicoli utilizzati dagli Ufficiali Giudiziari;
10. veicoli per trasporto persone immatricolati per trasporto pubblico (taxi, noleggio con conducente con auto e/o autobus di linea e turistici, scuolabus, ecc.);
11. veicoli a servizio di persone invalide provviste di contrassegno “H” (handicap);
12. veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi o per visite e trattamenti sanitari programmati in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria;
13. veicoli utilizzati per il trasporto di persone dimesse da strutture ospedaliere con apposito certificato;
14. veicoli appartenenti a persone il cui ISEE sia inferiore alla soglia di €.14.000, non possessori di veicoli esclusi dalle limitazioni, nel limite di un veicolo ogni nucleo familiare e regolarmente immatricolati, assicurati e muniti di autocertificazione;
15. veicoli utilizzati dai donatori di sangue nella sola giornata del prelievo per il tempo strettamente necessario da/per la struttura adibita al prelievo;
16. veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza,
17. veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
18. veicoli adibiti al trasporto di farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.);
19. veicoli in servizio di smaltimento rifiuti ed a tutela igienico ambientale;
20. veicoli adibiti al trasporto di carburanti, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo;
21. veicoli adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari;
22. veicoli adibiti al trasporto di giornali, quotidiani e periodici;
23. veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di ospedali, scuole, mense cantieri;
24. veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo);
25. veicoli a servizio del recapito/raccolta postale ed assimilati, come attestato dall’Ente o dalla Ditta che esercita il servizio;
26. veicoli a servizio di operatori del commercio su area pubblica, che accedono o escono dai posteggi dei mercati settimanali o delle fiere autorizzate dall’Amministrazione comunale;
27. veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all’art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate.
28. veicoli a servizio di persone soggiornanti presso le strutture di tipo alberghiero site nelle aree delimitate, esclusivamente per arrivare/partire dalla struttura medesima, dotati di prenotazione,

oppure facendo pervenire alla Polizia Municipale, nei dieci giorni successivi, apposita attestazione vistata dalla struttura ricettiva, ovvero copia della fattura in cui risultino intestatario e targa del veicolo rilasciata dalla suddetta struttura, a condizione che la stessa sia situata all'interno del Comune;

29. veicoli che debbono recarsi, utilizzando il percorso più breve, alla revisione già programmata, purché munite di apposito documento di prenotazione rilasciato dall'Ente/Azienda che esegue la verifica;
30. veicoli diretti agli istituti scolastici per l'accompagnamento, in entrata ed uscita, degli alunni di asili nido, scuole materne, elementari e medie inferiori, i cui conduttori siano muniti di attestato di frequenza o autocertificazione attestante l'orario di entrata e di uscita, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo tali orari;
31. veicoli di proprietà del Comune di Ozzano in servizio.
32. veicoli condotti da autoriparatori per la verifica degli interventi eseguiti sugli stessi veicoli.
33. veicoli di proprietà della Città Metropolitana – Settore Viabilità, durante lo svolgimento dei compiti di costruzione e manutenzione stradale.

Per consentire l'attività di controllo degli organi addetti alla vigilanza è fatto obbligo di esporre in modo ben visibile i contrassegni e di esibire, su richiesta, agli organi addetti alla vigilanza, le certificazioni ed eventuali autodichiarazioni indicate ai precedenti punti.
L'uso improprio del contrassegno o certificazione ne comporta il ritiro.
L'inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza, rispetto alla circolazione veicolare, è punita con sanzione amministrativa mediante pagamento della somma prevista dall'Art. 7 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Codice della Strada) e successive modificazioni.

L'inosservanza delle altre misure previste dalla presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

D I S P O N E

Che i veicoli in servizio pubblico di linea, nel periodo di sosta ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi nel tempo della medesima e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri, provvedano allo spegnimento del motore. La partenza del veicolo dal capolinea deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore;

Che copia del presente atto sia trasmesso per l'esecuzione a:

- Comandante Responsabile del Settore di Polizia Municipale del Comune di Ozzano dell'Emilia, che dovrà predisporre, nell'ambito della programmazione dei turni giornalieri e del personale disponibile, servizi specifici per il controllo del rispetto della presente ordinanza;
- Responsabile Settore Programmazione e Gestione del territorio del Comune di Ozzano dell'Emilia, per l'apposizione della segnaletica verticale indicante i divieti di cui sopra (da installarsi nei modi previsti dal vigente C.d.S.).

S O S P E N D E

Ogni altra disposizione in contrasto con la presente ordinanza nel periodo suindicato.

D I S P O N E I N O L T R E

Che il presente provvedimento venga reso noto a tutti i cittadini e agli Enti interessati anche attraverso gli organi di informazione per garantirne la tempestiva divulgazione.

In applicazione del disposto dell'art. 3, comma 4, della Legge 07/08/1990 n. 241, si comunica che contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi di cui all'art. 2 e seguenti della Legge 06/12/1971 n. 1034 o al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi di cui all'art. 8 e seguenti del D.P.R. n. 1199 del

24/11/1971 (rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio del comune)."

Il Sindaco
Luca Lelli
(documento firmato digitalmente)

Allegato A

PROVVEDIMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA
dal 1 ottobre al 31 marzo

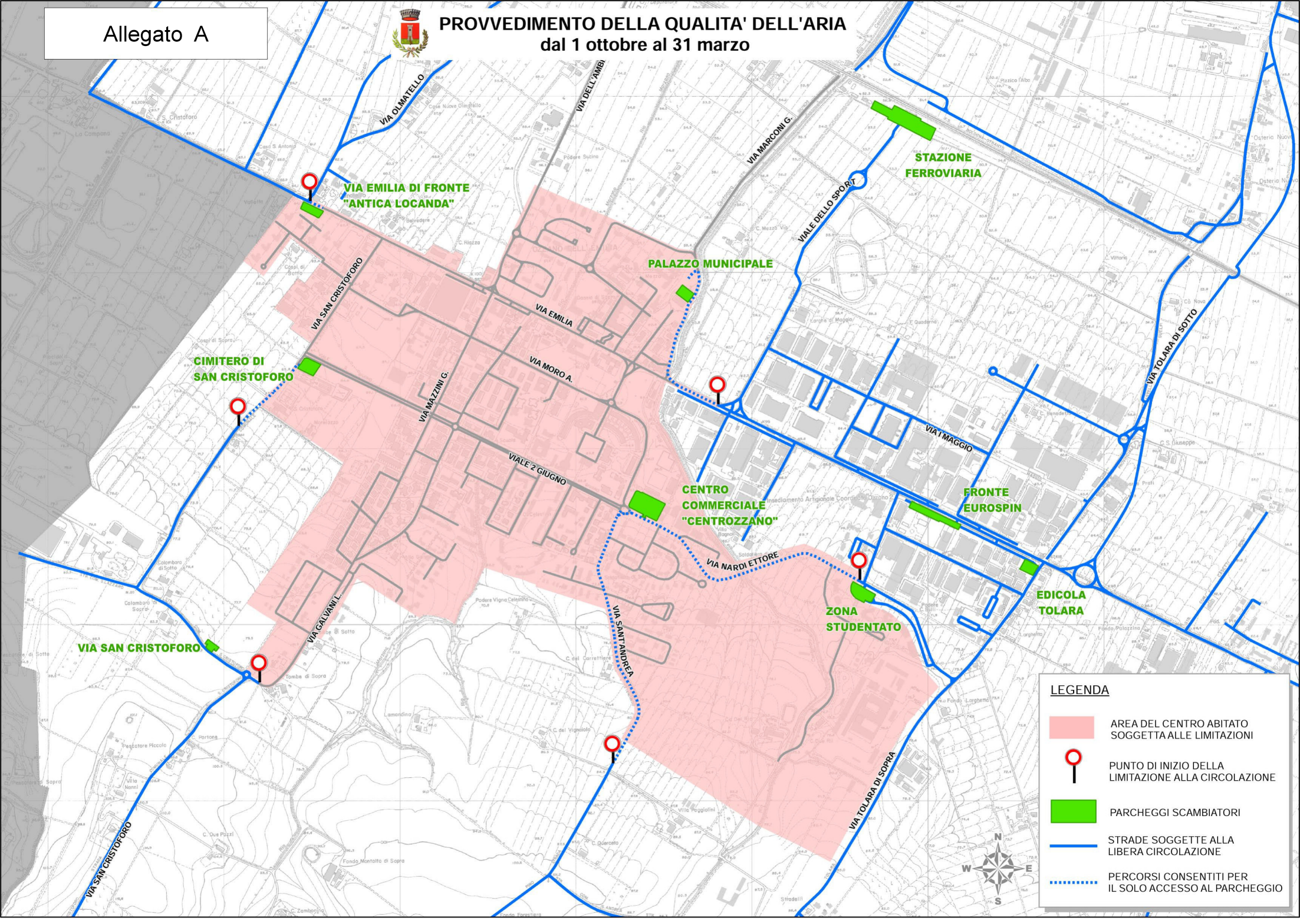

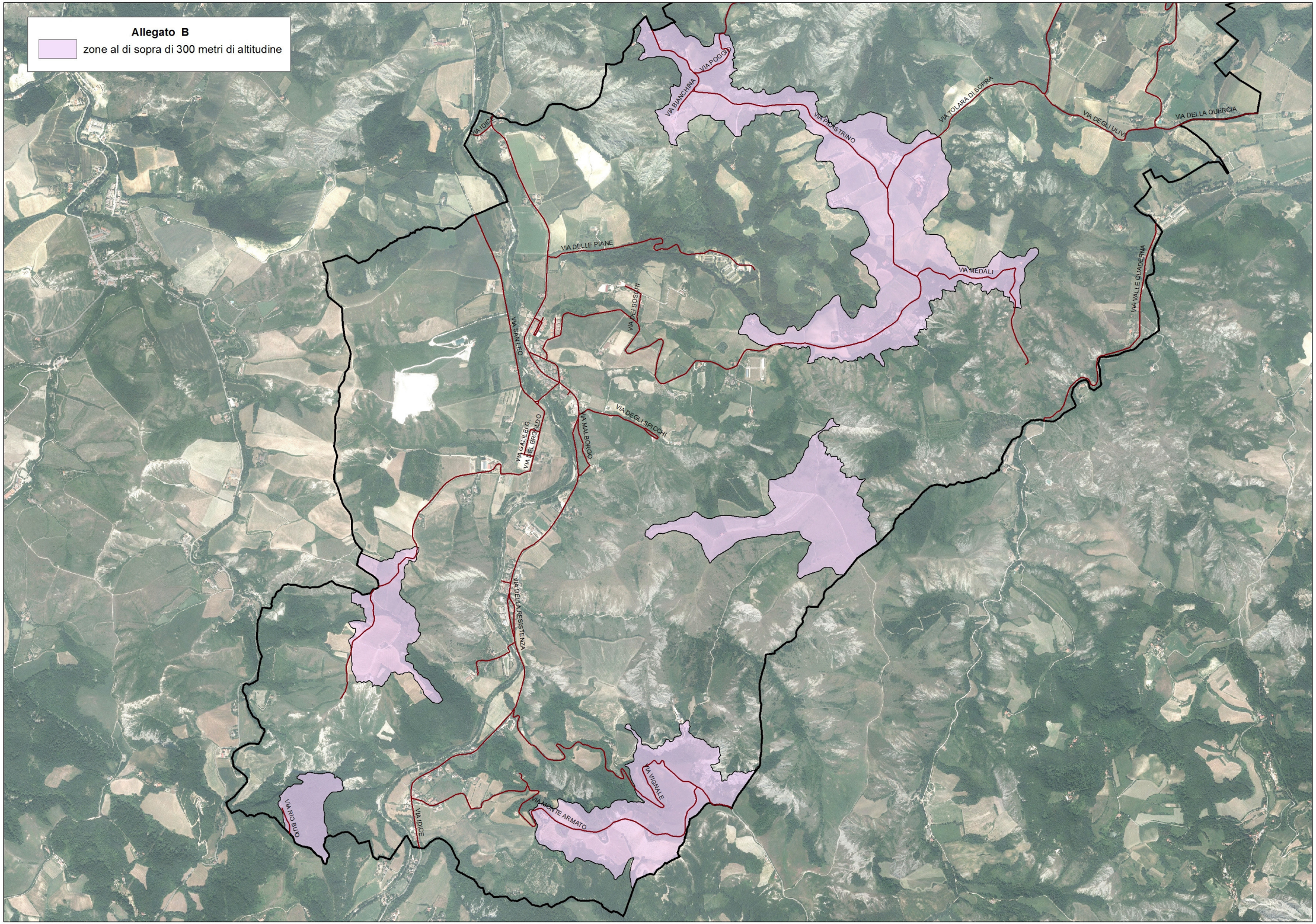
Allegato B
zone al di sopra di 300 metri di altitudine
VIA IDICE
VIA POGGIO
VIA BIANCHINA
VIA PIASTRINO
VIA TOLARA DI SOPRA
VIA DEGLI ULIVI
VIA DELLA QUERCIA
VIA DELLE PIANE
VIA MEDALI
VIA VALLE QUADERNA
VIA DEI BOSCHI
VIA SAN LEO
VIA GALILEI G.
VIA DEL BROLDO
VIA MALBORGO
VIA DEGLI SPIGOLI
VIA DELLA RESISTENZA
VIA MONTE ARMATO
VIA VIGNALE
VIA RIO BUIO
VIA IDICE